

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, nel testo modificato dalla legge di conversione 10 agosto 1976, n. 557, ha stabilito, con effetto dal 1° luglio 1976, la nuova misura oraria dei compensi per il lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici e sanitari, dai capi reparto, dai vice capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Com'è noto, la particolare disciplina — che si è dovuta adottare con provvedimento d'urgenza in conseguenza dell'adozione, con effetto dal 1° luglio 1976, del nuovo orario di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — non è altro che una anticipata applicazione degli accordi formati tra Governo e sindacati per tutto il settore del pubblico impiego, destinata per-

ciò ad essere conglobata nella disciplina generale che, in attuazione degli accordi predetti, formerà oggetto del decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

È stato appunto in previsione dell'imminente pubblicazione del predetto decreto presidenziale che l'articolo 1 del decreto-legge n. 463 aveva limitato la validità della particolare disciplina, che si andava ad adottare per i vigili del fuoco, ad un periodo di tre mesi, portato poi a sei mesi dalla legge di conversione, « salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati in materia ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Senonchè, contrariamente alle previsioni, a tutt'oggi non si è ancora dato avvio all'iter

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedurale per l'emanazione del decreto presidenziale, onde è da ritenere che esso difficilmente potrà entrare in vigore prima del 31 dicembre 1976, data di scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge di cui trattasi.

Pertanto, ad evitare i gravi inconvenienti che si verificherebbero alla scadenza del

termine suindicato, è stato adottato il decreto-legge di cui si unisce copia, inteso a prorogare il termine in questione.

* * *

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente: « Pro-ruga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile ».

Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1° luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di prorogare il termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il periodo di sei mesi indicato nell'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557, è prorogato di sei mesi, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 3002 e 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario predetto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO